

Avv. Saverio Nitti
saverio.nitti@pec.polisavvocati.com



Avv. Giancarlo Marzo
avv.giancarlomarzo@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – SEDE DI SALERNO**

RICORSO

per la **sig.ra Vincenzina Parente**, nata il 30.12.1977 a Vallo della Lucania (SA), c.f. PRNVCN77T70L628Q, nella sua qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.IVA 05704610657), corrente in Casal Velino (SA) alla via della Libertà, 41, rappresentata e difesa – giusta procura in calce e su foglio separato al presente atto - dagli **avv.ti Saverio Nitti** (c.f. NTTSVR77L76F052C – pec: saverio.nitti@pec.polisavvocati.com) e **Giancarlo Marzo** (c.f. MRZGCR82R02A662Q – pec: avv.giancarlomarzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n.45 (c/o Polis Avvocati sta coop). Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati

contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81 (c.f. 80011990639)

nonché nei confronti

dell'**Azienda Agricola di De Donato Federica**, in persona del titolare p.t., sig.ra Federica De Donato, con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla Contrada Fonte Zuppino n. 20 (c.f. DDNFRC92C50A783H)

della **sig.ra Erminia Maiuri**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Ascea (Sa) alla via delle Ginestre, 14 (c.f. MRARMN82H62L628Y);

della **sig.ra Martone Lucia**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Petina (Sa) alla via Petina Polla 24 (c.f. MRTLCU85A41A717T);

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com

del Sig. Carmine Rinaldi, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Morcone (Bn) alla via Cuffiano, 409 (c.f. RNLCMN88T05A783O);

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.”* e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l'erroneo punteggio di 56 punti e una spesa ammissibile di € 51.538,99;
- del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati *“gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”*, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l'elenco delle domande ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda della sig.ra Parente con un punteggio di 56 e una spesa ammissibile di € 51.538,99;

- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante “*Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili*” e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda della sig.ra Parente;
- del documento check list istruttoria e del verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dalla sig.ra Parente, nella parte in cui alla stessa sono attribuiti esclusivamente 56 punti e di tutti i documenti di check list nella parte in cui sono stati attribuiti solo 56 punti alla ricorrente, ivi comprese tutte le relative tabelle di valutazione;
- dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda della sig.ra Parente è considerata ammessa ma con il punteggio di soli 56 punti e ammessa alla spesa per € 51.538,99, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;
- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno, nella parte in cui alla domanda della ricorrente è attribuito esclusivamente il punteggio di 56 punti;
- della nota priva di protocollo del 30.12.2019 del tecnico istruttore del Servizio provinciale di Salerno (conosciuta all’esito dell’accesso agli atti ovvero trasmessa con nota prot.n.27398 del 15.1.2020) indirizzata al Dirigente del STP di Salerno

e con la quale si conferma per le motivazioni ivi indicate il punteggio di 56 assegnato alla ricorrente;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorchè non conosciuti;

FATTO

Con Decisione C n.8315/2015 la Commissione Europea approvava il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR 2014-2020) finalizzato allo sviluppo agricolo-territoriale campano.

Il PSR Campania 2014/2020, per quanto di interesse del presente ricorso, prevedeva la possibilità di attuazione del c.d. <Progetto Integrato Giovani>, caratterizzato dalla combinazione di due differenti Misure, complementari tra loro:

- (i) Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.2: *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento dei giovani agricoltori qualificati”*;
- (ii) Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1: *“Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”*.

Con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 la Giunta regionale approvava il Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani, stanziando una somma pari a € 140.000.000,00 *“di cui € 90.000.000 per la tipologia di intervento 4.1.2 e 50.000.000 per la tipologia di intervento 6.1.2”*.

La sig.ra Parente, giovane imprenditrice agricola, titolare di azienda agricola e in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, presentava istanza finalizzata all’ottenimento del finanziamento previsto per le tipologie di intervento *sub (i) e (ii)*.

La domanda veniva assunta al protocollo regionale al n.84250150400 con data 7.7.2018. All'esito delle attività istruttorie di propria competenza, il Servizio Territoriale provinciale di Salento della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, come da documento "check-list istruttoria" nonostante la ricorrente ambisse al conseguimento di un punteggio pari quantomeno a 90/92 punti, assegnava alla stessa – sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11 del bando – il punteggio di 56 punti.

Il tutto come subito emerso dall'esame della graduatoria provinciale redatta dal STP di Salerno e approvata giusta DRD n. 498 del 28.11.2019.

All'esito di tale pubblicazione la ricorrente procedeva ad un accesso agli atti, anche al fine di verificare le ragioni di tale rilevante decurtazione.

In data 15.1.2020 perveniva alla stessa la documentazione richiesta, ivi compresa una nota del funzionario istruttore (diretta al Dirigente del STP di Salerno) del 30.12.2019 che motivava – in maniera erronea come si dirà nel prosieguo del ricorso – in ordine alle omesse attribuzioni dei punteggi.

Tale errata valutazione oltre a non consentire alla ricorrente di rientrare tra le domande immediatamente finanziabili, confluiva sia nella graduatoria provvisoria unica di cui al Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020, che ovviamente nella graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale n.157 del 3.8.2020

In realtà la valutazione dell'Amministrazione risulta illogica ed erronea, frutto di una carente istruttoria, atteso che per un numero rilevante di voci sussistevano i requisiti per l'attribuzione del punteggio sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del bando.

L'omessa attribuzione dei punteggi ha comportato l'attribuzione in favore della ricorrente - in sede di graduatoria unica definitiva regionale approvata con DRD n. 157 del 3.8.2020

– di un punteggio pari a 56 e dell’inserimento della stessa nell’elenco delle domande ammissibili ma attualmente non finanziabili.

E’ quindi evidente l’interesse della ricorrente alla proposizione del presente ricorso atteso che, come sarà esposto nel prosieguo dell’atto, la corretta attribuzione dei punteggi nel rispetto delle previsioni della *lex specialis* avrebbe dovuto comportare l’attribuzione allo stesso di un punteggio finale ben più alto, con diritto di inserimento tra le domande ammissibili e finanziabili (l’ultima domanda subito finanziabile ha ottenuto 75 punti).

Peraltro, anche un accoglimento solo parziale del ricorso ovvero in relazione anche a parte degli elementi erroneamente non considerati dall’Amministrazione, comporterebbe un aumento del punteggio della ricorrente, consentendole allo stesso di poter beneficiare dell’azione instaurata, incrementando le proprie *chances* di ottenimento dell’agevolazione finanziaria all’esito di un incremento dell’investimento da parte della Regione Campania.

Vieppiù, con il secondo motivo di ricorso, si evidenzierà come l’Amministrazione ha illegittimamente decurtato la spesa ammissibile.

I provvedimenti gravati appaiono palesemente illegittimi e quindi la **sig.ra Vincenzina Parente**, nella qualità di titolare dell’**Azienda Agricola Parente Vincenzina**, ne chiede l’annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Violazione di legge. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 11 del bando. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea attribuzione dei punteggi spettanti. Erronea interpretazione ed omessa applicazione dei criteri di selezione.

I provvedimenti impugnati ed in modo particolare la graduatoria definitiva risultano illegittimi nella parte in cui è stato attribuito al progetto integrato presentato dalla sig.ra Parente, per le due misure indicate in premessa, esclusivamente un punteggio pari a 56. Come si esporrà dettagliatamente nel prosieguo del presente atto, l'Amministrazione resistente erroneamente non ha attribuito alla ricorrente i punteggi spettanti per i seguenti criteri di selezione previsti dall'art. 11 del bando:

- 3) Targeting settoriale – max 10 punti per Aziende, tra l'altro, con Sat prevalentemente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola;
- 5) Caratteristiche tecniche/economiche del progetto – max 9 punti per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate;
- 6) Adesione al Piano assicurativo agricolo – max 2 punti;
- 7) Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici – max 6 punti per la previsione di introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno;
- 8) Investimenti strategici – max 8 punti per la realizzazione di investimenti finalizzati alla realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua

In realtà tutti tali punteggi erano spettanti in favore della ricorrente e sono stati sottratti in maniera illegittima ed in ragione di un palese difetto di istruttoria, anche alla luce delle ulteriori osservazioni che seguono.

1.1. Sul punteggio per le aziende con SAT (superficie aziendale totale) prevalentemente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola (punto “3” criteri di selezione).

Del tutto illegittimamente non sono stati attribuiti al ricorrente 10 punti per il criterio appena citato.

L’azienda della ricorrente è infatti sita nella macroarea prevista dal bando alla lettera D. Tale elemento non è contestato dall’Amministrazione.

I progetti di sviluppo presentati, per circa il 66%, sono attinenti allo sviluppo delle coltivazioni del frumento duro (filiera cerealicola) e delle olive (filiera olivicola).

Più specificatamente a fronte di una dimensione totale dei suoli coltivati pari a 2,33 ettari, alla coltivazione del frumento duro sono destinati 1,16 ettari e all’oliveto 0,36 ettari. Solo 0,81 ettari sono estranei alle due suindicate coltivazioni atteso che sono destinati agli ortaggi freschi.

Considerato che il criterio che ci occupa prevedeva, come già rilevato, l’attribuzione di 10 punti per le “*aziende con SAT prevalentemente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola*” e che, come da nota a pag. 20 del bando, “*Per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (target settoriale) potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente*” è palese la spettanza per la sig.ra Parente dei 10 punti previsti.

Ed invero il progetto di investimento presentato – per azienda con indirizzo produttivo misto – tende a valorizzare per il 66% due delle filiere indicate dal criterio di selezione ovvero quella cerealicola e quella olivicola.

Anche ove si ritenesse di dover considerare solo una filiera, tra i tre indirizzi produttivi dell'azienda, comunque quella cerealicola risulta prevalente.

Peraltro, si deve precisare che tutti gli investimenti previsti convergono sullo sviluppo della cerealicoltura ed olivicoltura contemplando l'acquisto di macchine ed attrezzature oltre che investimenti immateriali, funzionali alla corretta gestione dell'azienda agricola. Quindi evidente appare la spettanza del punteggio previsto ed erronea la valutazione dell'Amministrazione.

Del tutto erroneo è altresì il rilievo operato dall'istruttore nella nota del 30.12.2019 e secondo cui *“la SAT prevalente per la macroarea D non è olivicola/cerealicola, così come si evince dalla documentazione a corredo della domanda di sostegno”*.

In realtà proprio tale documentazione, con l'indicazione delle colture presenti, conferma il contrario.

Palese appare sotto tale profilo l'illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione.

1.2. Sul punteggio per le Caratteristiche tecniche/economiche del progetto ovvero sul progetto per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associati. (punto “5” dei criteri di selezione)

In maniera altrettanto erronea non sono stati attribuiti alla ricorrente ulteriori 9 punti per il criterio suindicato.

Ed invero nel progetto presentato la ricorrente aveva chiarito la volontà, nell'ottica della buona gestione aziendale e dell'inserimento degli investimenti realmente necessari alla ottimizzazione dei processi produttivi, la massimizzazione dei ricavi e la minimizzazione

dei costi di produzione, di realizzare un sito web utile alla commercializzazione dei prodotti aziendali e del prodotto oleareo aziendale in una ottica di partecipazione attiva al Consorzio Provinciale Olivicoltori (CPO).

Ed infatti, le quote di mercato delle vendite online sono in forte crescita ed il commercio elettronico rappresenta una grande opportunità di rilancio per le aziende, soprattutto nell'attuale fase caratterizzata dall'emergenza epidemiologica in atto.

Obiettivo dell'Azienda Agricola Parente Vincenzina è quello di realizzare un sistema di filiera corta dove anche la fase di commercializzazione e contatto con il cliente finale viene svolta direttamente dall'Azienda, senza intermediazione di terzi.

Tale circostanza permette l'internalizzazione dei margini commerciali a vantaggio dell'impresa agricola.

In tal modo l'azienda, che aderisce al Consorzio Provinciale Olivicoltori (CPO) e che ha una valenza commerciale estesa sull'intero territorio nazionale, potrà adeguare la propria offerta nell'ambito di questa forma di organizzazione commerciale.

E' dunque pienamente valorizzato il criterio di selezione di cui al punto 5 che premia proprio gli investimenti, anche immateriali (come il sito web), tesi a favorire la filiera corta e adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole in un ottica di ampliamento del mercato, peraltro anche in adesione ad un Consorzio di imprese.

Sul punto nel merito l'Amministrazione ha condiviso quanto appena esposto, ma non ha concesso il punteggio previsto poiché ha erroneamente ritenuto non ammissibile la spesa del sito internet per un mero refuso contenuto in uno dei tre preventivi presentati dall'impresa al fine della valutazione di congruità dell'investimento previsto.

In modo particolare uno dei tre preventivi presentati aveva un errore di battitura nella sua intestazione.

Sul punto si osserva:

- innanzitutto come tale elemento non sia idoneo a non consentire ammissibile la spesa, atteso che si tratta di un refuso chiaramente superabile;

-nel contempo l'Amministrazione ha ignorato che all'esito di richiesta di soccorso istruttorio sul punto, la ricorrente si è impegnata a realizzare autonomamente a proprie spese il sito internet (giusta nota del 14.10.2019). Inopinatamente tale dichiarazione non è stata ritenuta esaustiva, come indicato nella nota del 30.12.2019 dell'istruttore.

Al contrario, il tutto avrebbe dovuto pacificamente condurre l'Amministrazione all'attribuzione dei 9 punti previsti dal criterio che ci impegna.

Anche sotto tale profilo evidente è l'erroneità della valutazione operata dalla Regione Campania che inficia tutti gli atti impugnati.

1.3. Sul punteggio per l'Adesione al Piano Assicurativo agricolo (punto "6" dei criteri di selezione)

Del tutto ingiustificata risulta l'omessa attribuzione dei due punti per l'adesione al Piano assicurativo agricolo di cui al punto 6 dei criteri di selezione.

Dall'esame della nota del 30.12.2019 del funzionario istruttore è dato intendere che tale punteggio non sarebbe stato attribuito per la mancata presentazione del contratto assicurativo.

Sul punto l'Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme del bando, che non richiedevano affatto la presentazione del contratto.

Si deve infatti specificare che il punto 11 del bando prevedeva l'attribuzione di due punti per tale adesione, specificando nelle "modalità di attribuzione" che: "**La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto**".

Orbene risulta evidente come non fosse richiesta la presentazione del contratto di assicurazione, ma la mera “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”.

Documento che è stato presentato puntualmente dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Ragion per cui del tutto incomprensibile ed ingiustificata si appalesa l’omessa attribuzione del ridetto punteggio, così come erronee risultano le motivazioni poste alla base del diniego di riconoscimento.

Anche sotto tale profilo è evidente l’illegittimità del provvedimento gravato.

1.4. Sul punteggio per l’introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (punto “7” dei criteri di selezione)

Altrettanto illegittima risulta l’omessa attribuzione in favore del ricorrente del punteggio previsto – pari a 6 punti – per l’introduzione di attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno dal punto 7 dei criteri di selezione.

Ed invero la ricorrente ha previsto, tra l’altro, l’acquisto di diverse macchine per la corretta gestione delle colture in atto.

Tra queste, con specifico riferimento al criterio di selezione che ci occupa, è ricompresa una cippatrice marca Agrinova modello Zeffira 450-T.

La spesa per tale acquisto è stata ritenuta pienamente ammissibile.

Come si documenta in atti, si tratta di una attrezzatura (cippatrice) con rullo di alimentazione idraulico e sistema di taglio a disco, perfetta per trinciare le ramaglie e rametti di potatura dell’olivo ed altri fruttiferi. La caratteristica principale del modello

Zeffira è l'elevata maneggevolezza d'uso abbinata ad un ottimo sistema di taglio a disco innovativo, composto da un disco di metallo spesso su cui sono montate, nella parte anteriore due lame che hanno la funzione di provvedere ad una prima riduzione del materiale da tritare e nella parte posteriore due serie di martelli, 12 in totale, che hanno la funzione di sfibrare e ridurre ulteriormente il materiale da tritare.

Ci siamo dilungati su tali caratteristiche tecniche perché è doveroso chiarire che la "sfibratura" del materiale organico è operata nella potatura (in sostituzione del classico "taglio") per favorire i processi microbici di umificazione (humus) che avvengono nel terreno una volta apportata la sostanza organica.

In buona sostanza la pratica della biotriturazione delle ramaglie e rametti di potatura permette un riutilizzo della sostanza organica nel suolo rispetto alla semplice pratica della bruciatura dei residui di potatura.

Viepiù il cippato fresco utilizzato nella compostiera, altro investimento previsto nel progetto e dichiarato ammissibile, diviene un ottimo ammendante organico da riutilizzare nelle colture agrarie attraverso utilizzo anche dello spandiconcime previsto sempre nel PSA.

In buona sostanza risulta pacifico come con l'introduzione di tali attrezzature si possa procedere a riutilizzare la sostanza organica vegetale delle coltivazioni.

Senonchè, in maniera oltremodo contraddittoria, nessun punteggio è stato attribuito per il criterio suindicato e l'istruttore è giunto inspiegabilmente, a conferma del difetto di istruttoria che inficia la valutazione, a rilevare che *"le macchine e le attrezzature (fresatrice, compostiera e braccio decespugliatore) previste nel progetto di investimento non soddisfano i criteri per l'assegnazione del relativo punteggio"*. (cfr. nota del 30.12.019)

Sul punto è manifesto il difetto di istruttoria atteso che sia la cippatrice (addirittura non espressamente menzionata nella nota) che la compostiera consentono di trasformare gli scarti delle coltivazioni in biocompost al fine di restituire successivamente al suolo nutrimento.

Per tanto la previsione di acquisto e utilizzo di detta attrezzatura avrebbe dovuto essere valorizzata dalla commissione, visto che comporta la possibilità di riutilizzare la sostanza organica vegetale (come già detto gli scarti delle coltivazioni).

Il tutto con conseguente riduzione delle quantità di fertilizzanti e prodotti fito-sanitari da utilizzare.

Ciò come previsto proprio nella descrizione del criterio di selezione che ci occupa e nelle modalità di attribuzione dello stesso punteggio che premia *“la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni”*.

In ragione di tanto avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6 punti previsto e del tutto erronea risulta la valutazione della commissione di gara.

1.5. Sul punteggio per le aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (punto “8” criteri di selezione).

Del tutto illegittimamente, infine, non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio per il requisito appena citato.

Nel progetto per l'ammissione al finanziamento previsto, infatti, la sig.ra Parente ha manifestato la volontà di realizzare un sistema idoneo a recuperare e riutilizzare le acque piovane nel ciclo produttivo.

Il tutto in piena conformità con quanto previsto dalla Circolare del DG 500700 Prot. n. 2019.0337251 del 29.05.2019

Nella relazione predisposta per tale intervento allegata alla domanda di sostegno – che fornisce una accurata descrizione di quanto progettato - è stato indicato che *“l'acqua di copertura, che investe le singole superfici dei fabbricati, è da considerarsi alla stessa stregua dell'acqua già depurata perché priva di qualsiasi sostanza o materiale inquinante, per cui partendo dalle pluviali e con una apposita rete di tubazioni, la stessa, verrà convogliata in cisterna di pvc”* e previsto che: *“Le acque piovane della struttura saranno convogliate in una vasca di raccolta di 5000 litri; volume desunto dal calcolo: [(605 mm di pioggia annua) x (mq superficie coperta- superficie impermeabile) x (10 %)], **in modo da garantire il risparmio idrico ed il riutilizzo per gli usi occorrenti inerenti l'attività agricola.**”*

A fronte di tanto è evidente che l'investimento previsto, che prevede l'acquisto di una vasca di raccolta da 5000 litri che soddisfa le esigenze aziendali nonché di un atomizzatore, consentirà di recuperare le acque piovane e riutilizzare le stesse in tutto il ciclo produttivo e per i bisogni dell'attività agricola.

L'acqua, infatti, sarà riutilizzata con pompaggio e a mezzo dell'atomizzatore, strumento del tutto chiave per il ridetto riutilizzo.

Quindi anche sotto tale profilo vi è un manifesto difetto di istruttoria atteso che l'investimento rientra pienamente tra quelli premiati dal punto 8, dei criteri di selezione di cui all'art. 11 del bando, con l'attribuzione di 8 punti.

Del tutto illogico ed erroneo è quanto rilevato a riguardo dall'istruttore, secondo cui *“dall'esame degli elaborati progettuali, tendenti ad ottenere il punteggio per la realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua piovana non risulta soddisfatti. L'intervento in questione riguarda esclusivamente l'acquisto di una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana canalizzata e il riutilizzo per l'atomizzatore”*.

Tutto quanto esposto, conferma invece e al contrario di quanto sostenuto dalla resistente, che l'atomizzatore e la cisterna, sulla base del progetto di investimento e della relazione idraulica, costituiscono un sistema idraulico che pienamente consente di recuperare e riutilizzare le acque nel ciclo produttivo.

L'omessa attribuzione del punteggio per tale criterio risulta quindi erronea nonchè illogica e contraddittoria nella parte in cui l'Amministrazione ha comunque ritenuto ammissibili le spese per la realizzazione dell'impianto idraulico.

Donde immotivata ed illegittima, per quanto suesposto, risulta l'omessa attribuzione del punteggio.

A fronte di tutte le osservazioni suesposte è chiaro come la ricorrente risultava (e risulta) meritevole dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari ad almeno 35 punti (10 per il criterio di selezione “3”, 9 per il criterio di selezione “5”, 2 per il criterio di selezione “6”, 6 per il criterio di selezione “7”, 8 per il criterio di selezione “8”).

Quindi risulta manifesta la carente istruttoria che inficia tutti gli atti gravati e la graduatoria finale, atteso che la ricorrente è meritevole dell'attribuzione non di 56 punti come attribuiti, ma di 91 punti.

Punteggio che avrebbe consentito alla stessa di risultare ammissibile e immediatamente finanziabile e/o comunque di poter rientrare nell'elenco delle domande ammissibile e finanziabili della graduatoria.

Peraltro anche un accoglimento solo di parte delle censure di questo motivo consentirebbe alla ricorrente di ottenere un maggior punteggio in graduatoria e di poter incrementare le possibilità di passare da domanda non finanziabile a domanda finanziabile, anche all'esito dell'incremento dei fondi da parte della Regione Campania.

Manifesta appare la fondatezza del ricorso.

2. Violazione di legge. Violazione della lex specialis. Violazione dell'art. 8 del bando "Spese ammissibili". Eccesso di potere. Illogicità. Irragionevolezza. Carente istruttoria.

Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo.

Ferma l'erronea attribuzione del punteggio, si deve rilevare che anche l'importo di spesa ritenuto ammissibile dalla Regione Campania per la misura 4.1.2. in relazione alla domanda della sig.ra Parente, pari ad € 51.538,99 risulta erroneo e inferiore a quanto spettante.

Del tutto erroneamente, infatti, non sono state ammesse le spese afferenti a due attrezzature pacificamente rientranti nella previsione di cui all'art. 8 del bando.

Si tratta del Motocoltivatore marca Benassi del valore di € 3.599,20 e del braccio decespugliatore marca SIMA mod. civetta del valore di € 4.232,00.

Orbene dalla lettura della nota della Regione Campania del 30.12.2019, a firma dell'istruttore Franco De Milita, è agevole comprendere che non sono stati riconosciuti a finanziamento gli importi suindicati semplicemente perché erroneamente inseriti << *nel sotto intervento "Attrezzature per la lavorazione del terreno"* >>.

In buona sostanza la spesa non è stata ammessa semplicemente perché collocata in un intervento differente rispetto a quello pertinente.

Senonchè tale motivazione è completamente erronea atteso che nessuna norma del bando, né tantomeno l'articolo 8, esclude una spesa semplicemente perché inserita in un diverso sotto intervento.

L'Amministrazione avrebbe dovuto d'ufficio correttamente collocarla ed ammettere la stessa o comunque richiedere chiarimenti alla ditta istante.

Ad ulteriore riprova dell'illegittimità dello stralcio è sufficiente rilevare come nel codice voce di spesa è indicato testualmente per le due suindicate attrezzature "ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE" e quindi è correttamente indicata la voce di spesa.

Pertanto, l'interpretazione sul punto dell'istruttore risulta fortemente restrittiva ed in contrasto con le norme del bando.

In ragione di tanto la spesa ammessa avrebbe dovuto essere quantificata nell'importo di € 59.370,19, con conseguente incremento anche del contributo regionale ammesso.

Sotto tale profilo, pertanto, tutte le graduatorie gravate (e tutti i provvedimenti impugnati) risultano illegittimi e meritevoli di variazione.

Si segnala che la ricorrente ha interesse all'accoglimento del presente motivo, anche prescindendo dalla fondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che l'incremento delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania, potrebbe comunque comportare il diritto della stessa ad ottenere il finanziamento.

Sull'istanza cautelare

Alla luce di quanto rilevato palese appare la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Altrettanto rilevante è l'esistenza del *periculum in mora*.

La Regione Campania ha già approvato l'erronea graduatoria finale (impugnata con il presente atto) con l'elenco delle domande ammissibili, quelle ammissibili ma non finanziabili e quello delle domande non ammissibili.

In mancanza di un immediato intervento, l'Amministrazione regionale procederà con l'erogazione dei fondi ai progetti ammessi in graduatoria.

Solo un provvedimento cautelare potrà consentire alla Azienda Agricola della sig.ra Parente di vedere attribuito il corretto punteggio spettante, che consentirebbe alla stessa di poter divenire immediatamente finanziabile (visto il rilevante punteggio spettante) e comunque di poter avere maggiori possibilità di accedere agli aiuti nell'ipotesi di incremento delle risorse finanziarie.

Peraltro, nel caso in questione rileva anche il prevalente interesse pubblico alla corretta ed adeguata allocazione delle risorse.

Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per procedere con la sospensione degli atti impugnati.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, la **sig.ra Vincenzina Parente**, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentata e difesa come in epigrafe

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR voglia annullare, previa sospensione cautelare dell'efficacia i provvedimenti impugnati ed in epigrafe meglio specificati, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

Documenti come da indice del fascicolo.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Bari, 30 ottobre 2020

avv. Giancarlo Marzo

avv. Saverio Nitti